



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Prot. n. 260 del 22-1-2018

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 07.12.2016 è pervenuto a questo Comune ed è stato acquisito al prot. n. 6451, il Decreto dirigenziale n. 112 del 01.12.2016, emesso dalla Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della salute e delle risorse naturali, ed avente ad oggetto un'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n. 689/1981 per un importo di euro 30.500,00 per violazione degli artt. 101, comma 1, e 124, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, relativa alla contestazione n. 50337/2015 del 10.08.2015 del Dipartimento provinciale ARPAC di Avellino presso l'impianto di depurazione sito in questo Comune, località S. Lucia;
- con proprio Decreto n. 6769 del 29.12.2016, veniva stabilito:
 - di proporre opposizione mediante ricorso al Tribunale di Avellino avverso il citato Decreto dirigenziale n. 112 del 01.12.2016;
 - di incaricare del patrocinio legale di questo Ente l'avv. Giovanni Carnevale, professionista di notoria e riconosciuta capacità professionale, di fiducia di questa Amministrazione, a cui carico non sussistono motivi di incompatibilità, ed iscritto all'albo professionale degli Avvocati di Potenza, con studio in Pescopagano (PZ), e di dare atto che verrà sottoscritto con detto professionista apposito disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio;
- il Tribunale di Avellino, con sentenza n.2280/2017: accoglieva l'opposizione del Comune e, per l'effetto, annullava l'ordinanza ingiunzione opposta; condannava la Regione a pagare al Comune le spese di lite, liquidandole in euro 570,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p. come per legge;
- la Giunta Regionale della Campania, con atto notificato in data 18 giugno 2018 al procuratore dell'Ente avv. Giovanni Carnevale, proponeva appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Avellino n. 2280/2017 nella parte in cui condanna la Regione alla refusione delle spese di lite;

Considerato che:

- l'art. 91 del c.p.c. stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa;
- è opportuno, pertanto, costituire il Comune di Morra De Sanctis nel citato giudizio di appello promosso dalla Regione Campania innanzi alla Corte di Appello di Napoli a mezzo di un Avvocato che possa tutelare gli interessi dell'Ente;

Dato atto che:

- questo ente è sprovvisto di ufficio legale;
- l'incarico in questione riveste carattere fiduciario;

Ritenuto, per le premesse e considerazioni sopra svolte, di dover costituire il Comune di Morra De Sanctis nel sopra descritto giudizio di appello promosso dalla Regione Campania innanzi alla Corte di Appello di Napoli a tutela delle ragioni dell'ente, e di conferire incarico legale all' Avvocato Giovanni Carnevale da Pescopagano (PZ), già procuratore del Comune nel giudizio di primo grado, per l' assistenza di questo Ente nella relativa vicenda giudiziaria;

Atteso che l'avv. Carnevale si è dichiarato disponibile a patrocinare il Comune nel giudizio di che trattasi per un importo di €. 3.197,46, oltre eventuali spese vive, i.v.a. e c.a.p;

con i poteri conferiti dall'art. 16, comma 4, del vigente Statuto comunale;

DECRETA

1. per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente ritrascritte, di costituire il Comune di Morra De Sanctis nel giudizio di appello, proposto dalla Regione Campania innanzi alla Corte di Appello di Napoli, con l'allegato atto notificato in data 18 giugno 2018, avverso la sentenza n. 2280/2017 resa dal Tribunale di Avellino nella parte in cui condanna la Regione alla refusione delle spese di lite;
2. di incaricare del patrocinio legale di questo Ente l'avv. Giovanni Carnevale, professionista di notoria e riconosciuta capacità professionale, di fiducia di questa Amministrazione, a cui carico non sussistono motivi di incompatibilità, ed iscritto all'albo professionale degli Avvocati di Potenza, con studio in Pescopagano (PZ), e di dare atto che verrà sottoscritto con detto professionista apposito disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio;
3. di dare atto, sulla scorta di accordo con il professionista incaricato, che la spesa complessiva per l'espletamento della prestazione professionale relativa al contenzioso in oggetto, comprendendosi in essa l'assistenza legale e gli oneri fiscali, può quantificarsi nella somma massima di €. 4.056,94, di cui euro 2.780,40 per onorari, euro 417,06 per spese generali, euro 127,90 per C.P., euro 731,58 per iva, oltre eventuali spese vive;
4. di incaricare il responsabile del settore amministrativo degli atti di esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'assunzione di idoneo impegno di spesa in conto del cap. 105800/1 del b. p. 2018 – 2020, annualità 2019, dando atto che sono rispettate le prescrizioni dell'art. 163 del TUEL;
5. di dare, altresì, atto che si provvederà, con provvedimento del responsabile del settore amministrativo, alla liquidazione a saldo del compenso nei limiti della somma sopra determinata e non superando in ogni caso la liquidazione effettuata dal Giudice ovvero, in mancanza, i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento dell'effettivo svolgimento della prestazione.



Il Sindaco

Dott. Pietro Gerardo Mariani

AVVOCATURA REGIONE CAMPANIA
Avv. Pasquale D'Onofrio
Tel. 081 / 796 35 19 - Fax. 081 / 796 37 66 - 347 08 00193
Sede legale via S. Lucia 81 - Napoli

2970/2018
COPIA
ORIGINALE

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZ. CIVILE

ATTO DI APPELLO

4 GIU. 2018

Per la **Regione Campania, 80011990639** in persona del suo legale rapp.te
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv.
PASQUALE D'ONOFRIO, C.F. DNFPQL68D07G812N - dell'Avvocatura
Regionale in virtù di procura generale in atti, con la quale elett.te domicilio
per la funzione in **Napoli alla Via S. Lucia, 81**

FAX 081 796 37 66

Pec pasqualedonofrio@pec.regione.campania.it

**CONTRO : COMUNE DI MORRA DE SANCTIS + MARIANI
PIETRO GERARDO**

**AVVERSO LA SENTENZA N. 2280/2017 - RG. 06/2017 - emessa dal
TRIBUNALE DI AVELLINO II SEZ. CIVILE MAI NOTIFICATA**

P R E M E S S O

Con ricorso proposto da **COMUNE DI MORRA DE SANCTIS +
MARIANI PIETRO GERARDO** che qui si abbia per integralmente ripetuto,
conosciuto e trascritto, parte ricorrente proponeva impugnativa, innanzi al
Tribunale di AVELLINO, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. **112/ 2016**
emessa dalla **Direzione Generale per l'Ambiente, UOD di Avellino**, con la
quale la Regione Campania ha ingiunto il pagamento della relativa sanzione
amministrativa pari ad **€. 30.500,00** oltre le spese di bollo e notifica per viola-
zione degli artt. 133 - 2 comma e dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 152/06.

**Infatti a seguito di accertamenti tecnici all' uopo effettuati dall' ARPAC
di Avellino, veniva accertato il superamento dei limiti tabellari delle ac-**



que reflue, nonché la mancanza di autorizzazione allo scarico da parte del COMUNE proprietario dell'impianto.

La Regione Campania nel costituirsi in giudizio, impugnava e contestava l'avverso dedotto chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nel caso di specie l' ARPAC di Avellino con relativo **verbale di accertamento (agli atti)** aveva proceduto alla contestazione al **Comune proprietario dell'impianto** del superamento dei limiti tabellari delle acque di scarico, nonché la carenza di autorizzazione.

Instauratosi il contraddittorio, al culmine della istruttoria il Magistrato assegnatario del procedimento civile, **dr. CALIFANO**, emetteva la **sentenza qui impugnata n. 2280/2017 pubblicata il 15/12/2017 e mai notificata, con la cui statuizione accoglieva il ricorso con condanna delle spese di giudizio.**

Le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale di AVELLINO sono errate, così come sono errate e contraddittorie le motivazioni che hanno portato a tale decisione, per cui la sentenza va riformata per le motivazioni che seguono.

MOTIVI

La sentenza è censurabile nella parte in cui presume una colpa della P.A. nella emissione dell'ordinanza - ingiunzione con conseguente condanna alle spese di lite (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza) e di cui si chiede la riforma in questa sede.

Sul punto si puntualizza quanto segue:

Dal verbale di accertamento e contestazione elevato dall' ARPAC Dipartimento di Avellino prot. n. 0050337/2015 del 10/08/2015, in uno al verbale di sopralluogo e prelievo acque di scarico n. 1/L.C.Z., si evince: "...non è stata e-

sibita l' autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 dal D. Lgs /06 s.m....., ne'
tantomeno, in fase di sopralluogo, risulta essere stato esibito alcuna tipologia
di contratto di affidamento in gestione dell'impianto stesso al Consorzio
C.G.S. scarl;

- dell'avvenuta notifica del citato verbale, alla competente struttura regionale
risulta notificato dall'ARPAC solo al Sindaco pro-tempore titolare dello scari-
co, il quale non ha prodotto alcuna memoria difensiva, ne documentazione, né
richiesta di audizione a sua discolpa, ai sensi dell'art. 18 della L.689/81, entro
i 30 giorni concessi ope legis.

Orbene. solo in sede processuale viene esibita ex adverso, l' autorizzazio-
ne allo scarico, nonché la documentazione dell'affidamento della gestione
dell'impianto in questione a terzi, documenti che erano del tutto scon-
osciuti in sede procedimentale amministrativa alla competente UOD).

Il comportamento negligente e passivo tenuto dal Comune, e dall'allora
Sindaco, MARIANI PIETRO GERARDO, in caso di specie, ha costituito
ostacolo alle attività di accertamento e conseguente adozione dell'ordinanza -
ingiunzione e di cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto, condan-
nando tra l' altro la Regione Campania anche alla refusione delle spese di lite
senza tener conto della scusabilità dell'errore nel quale è incorsa la P.A. Re-
gionale.

In fatti in tema di SCUSABILITA' DELL'ERRORE la Regione Campa-
nia e per essa la U.O.D. Competente è venuta a conoscenza dell' autoriz-
zazione allo scarico nonché della documentazione dell'affidamento della
gestione dell'impianto in questione a terzi solo in sede processuale.

Nessuna colpa è pertanto imputabile alla Regione Campania, la quale

proprio in ottemperanza delle regole di buona amministrazione e correttezza - aveva emesso l'ordinanza- ingiunzione nei confronti del Comune, e per esso del SINDACO, nella qualità di proprietario dell'impianto di depurazione oggetto dell'accertamento.

In considerazione di quanto appena detto alcun illecito può essere imputato alla Regione e deve ammettersi che l'eventuale errore in cui sarebbe incorsa la p.a. avrebbe le caratteristiche della "scusabilità" e come tale non può essere fonte di alcun obbligo risarcitorio di condanna alle spese di lite nei confronti del ricorrente (cfr. Tar Sicilia Catania, sez. I, 25 novembre 2002, n.2261).

Per tutto quanto innanzi osservato in fatto e in diritto, la Regione Campania, come in atti rappresentata e difesa,


RICORRE

alla Corte d'Appello di Napoli -Sezione CIVILE - affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia accogliere il presente gravame e voglia riformare la sentenza 2280/2017 del TRIBUNALE DI AVELLINO nella parte in cui condanna la REGIONE CAMPANIA alla refusione delle spese di lite pari ad €. 4.500, 00 per compenso, €. 570,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA .

SPESE DI GIUDIZIO VINTE.

Si dichiara che il valore della presente controversia è di valore pari ad €. 7.136,00 e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 355,50.

Napoli, 30.4.2018



Avv. Pasquale D'Onofrio



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

Il Presidente

letti gli atti del processo civile d'appello iscritto il 4 giugno 2018 al n. 2970/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi ad istanza della Regione Campania;

ritenuti applicabili nella specie l'art. 22, co. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come modificato dall'art. 34, co. 1, lett. a), del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150], l'art. 6, co. 1, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e l'art. 435 c.p.c.;

NOMINA

relatore del processo il Cons. dr. Michelangelo Maria Petruzziello,

FISSA

per la comparizione delle parti e l'eventuale discussione della causa dinanzi al Collegio l'udienza pubblica del 29 gennaio 2019, ore 10:15, e

MANDA

alla Cancelleria di correggere la "ritualità" del processo indicata nel SICID, nel senso che trattasi di processo d'appello introdotto nelle forme del cd. rito del lavoro e non già di quello ordinario.

Napoli, addì 12 giugno 2018.

Il Presidente della Sezione

(dr. Paolo Calentano)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

"l'avv. PASQUALE D'ONOFRIO nella sua qualità di difensore della REGIONE CAMPANIA dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia analogica del RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO, nel procedimento RG. N. 2970/2018 presso la CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso".

avv. PASQUALE D'ONOFRIO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 24/01/2019 AL 03/02/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Regione Campania ut sopra rapp.ta difesa e dom. ta si notifichi

a:

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS + MARIANI PIETRO GERARDO rapp.ti e difesi in primo grado dall'Avv. GIOVANNI CARNEVALE con studio in PESCOPIAGANO (PZ) - CAP 85020 alla VIA F. LAVIANO 34



NON URGENTE

UNEP - NAPOLI
A/10 Ct. 58244

Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53
(10 % versato in modo virtuale)	
Data Richiesta	14/06/2018
L'Ufficiale Giudiziano	

